



Argomento n. 1 all'o.d.g.

Parere n. 1 del 27.07.2017

OGGETTO: Domanda (1836) pervenuta in data 13.05.2015 per l'accorpamento ed ampliamento delle cave di marmo (B), denominate "BROLAZZO" e "CAVA ROSSO VERONA" in Comune di S. Ambrogio Valpolicella (VR). Ditta Scala Santo s.r.l..

La C.T.R.A.E.

VISTO il decreto n. 70 del 29.09.2014 di esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:

- *stipulare una convenzione tra ditta e Comune, ovvero prescrivere idonee temporalità di orari e traffico dei mezzi di trasporto da e per la cava attraverso il centro abitato di S.Ambrogio Valpolicella;*
- *il progetto non diminuisca la distanza minima intercorrente tra lo scavo della cava come già autorizzata e la strada provinciale;*
- *provvedere a fare ulteriori verifiche di stabilità dei fronti di cava ed approfondimenti minerari al fine di garantire il regolare andamento dei lavori;*
- *valutare l'eventuale valorizzazione, in accordo o su indicazioni del Comune, del sito ricomposto anche ai fini di pubblico interesse, stanti le connotazioni e la vicinanza dell'ambito di cava da ricomporre alla viabilità provinciale;*

VISTA l'istanza in data 06.05.2015, della ditta Scala Santo s.r.l., con la quale è stata chiesta l'autorizzazione all'accorpamento e ampliamento delle cave di marmo denominate "BROLAZZO" e "CAVA ROSSO VERONA" allegando la relativa documentazione tecnica;

RILEVATO che la domanda di apertura e coltivazione con i relativi allegati sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune di s. Ambrogio di Valpolicella dal 19.05.2015 e nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

RILEVATO che il Consiglio Comunale di S. Ambrogio di Valpolicella, con deliberazione n. 20 del 10.09.2015, ha espresso parere CONTRARIO alla domanda e al progetto presentato;

RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 06.10.2016 ha espresso parere FAVOREVOLE con le prescrizioni che seguono:

*Verbale C.T.R.A.E. del 27.07.2017
Pag. n. 7 di 38*



439ca095



- la dichiarazione di accettazione del programma di coltivazione coordinato concordata e sottoscritta dalle ditte interessate fa parte integrante del progetto presentato ed entrambe le ditte sono tenute a rispettare;
- la ditta è tenuta ad effettuare gli scavi nei confronti della strada provinciale SP 33c in conformità alle prescrizioni fornite dal Servizio di Viabilità Provinciale il quale ha indicato che di norma la distanza dal confine stradale dalla linea dello scavo è pari alla profondità di scavo stesso.

CONSIDERATO che l'area di intervento ricade all'interno del S.I.C. denominato "Monte Pastello ed individuato dal codice IT3210021 e che in merito alla relazione per la Valutazione di incidenza ambientale trasmessa dalla ditta Scala Santo s.r.l. la struttura competente ha espresso un esito favorevole riguardante il progetto di coltivazione in ampliamento ed in accorpamento delle cave di marmo denominate "BROLAZZO" E "CAVA ROSSO VERONA" prendendo atto della dichiarazione del professionista che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 e sulle specie e sugli habitat individuati nell'area di studio e in particolare sul sito natura 2000 individuato con codice IT3210021 e denominato "Monte Pastello";

CONSIDERATO che, in merito al parere contrario espresso dal Consiglio Comunale di S.Ambrogio Valpolicella e alle relative motivazioni poste alla base del medesimo si osserva che:

- quanto riportato nella prima alinea del parere ossia che l'ampliamento comporta la creazione di un unico polo estrattivo, non può costituire motivo ostativo anche in considerazione della circostanza per la quale l'adiacenza tra le tre cave presenti in sito costituisce già ora, di fatto, un polo estrattivo unitario. La richiesta di ampliamento costituisce pertanto sostanzialmente una mera formalizzazione di una realtà estrattiva già esistente;
- con riferimento a quanto riportato nella seconda alinea ossia che l'ampliamento comporterà un incremento del traffico veicolare pesante sulla S.P. n. 33 attraversando il centro dell'abitato di S.Ambrogio Valpolicella tra scuola materna e chiesa con disagi e pericolo per l'incolumità e salute dei cittadini, la capacità produttiva della ditta non si incrementa con l'ampliamento della cava e pertanto il numero dei mezzi circolanti sarà analogo a quello attuale ma per una temporalità maggiore;

CONSIDERATO che, in merito al parere favorevole espresso dalla C.T.P.A.C. di Verona, le prescrizioni in esso contenute sono accoglibili e riportate nelle prescrizioni del parere istruttorio;

CONSIDERATO che il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Verona, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti e considerato altresì che le prescrizioni in detto parere contenute sono state sostanzialmente recepite nelle prescrizioni sotto riportate;

VALUTATO che, con riferimento al vincolo paesaggistico ex D.lgs42/2004, visto il contenuto della relazione paesaggistica e le valutazioni in essa contenute, considerate le modalità di coltivazione e la ricomposizione finale prevista, l'intervento appare compatibile con la situazione paesaggistica e morfologica esistente nel contesto, con le prescrizioni di seguito indicate;

RILEVATO che in ordine al vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923, l'intervento, integrato dalle prescrizioni stabilite, non appare produrre effetti negativi sul sistema idrogeologico presente nel sito;

CONSIDERATO che, in ordine alla valutazione del rapporto tra attività di cava e produttività agricola (art. 17 del P.T.R.C.), la cava ha solo effetti temporanei sulla produttività agricola dei terreni oggetto dello scavo e che, alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale come previsti nel progetto di

Verbale C.T.R.A.E. del 27.07.2017
Pag. n. 8 di 38



coltivazione, i terreni saranno restituiti all'uso agricolo originario previa redistribuzione del terreno precedentemente accantonato e ricostituzione del suolo agrario, nell'area a prato;

VISTO il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al prot. n. 264568 del 26.06.2015 dal quale emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

RITENUTO che l'art. 104 del D.P.R. n. 128/59, relativo alle distanze che gli scavi devono mantenere da specifiche tipologie di manufatti, possa considerarsi abrogato ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 comma 14 ter della legge 246/2005 e del D.Lgs. n. 179/2009 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, a maggioranza, con:

voti favorevoli n. 16

voti contrari n. 1 (Pozzobon)

astenuiti n. 0

su 17 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

1. al rilascio dell'autorizzazione a realizzare il progetto di accorpamento ed ampliamento delle cave di marmo denominate "CAVA ROSSO VERONA" e "BROLAZZO" site in Comune di S. Ambrogio Valpolicella (VR);
2. al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs.42/2004 ed idrogeologica di cui al RD n.3267/1923;
3. all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010 a condizione che, prima della redazione del provvedimento autorizzativo, per il terreno vegetale movimentato e riutilizzato nella ricomposizione ambientale di cava venga effettuata la caratterizzazione mediante una analisi ambientale condotta ai sensi della D.G.R. n. 1987 del 28.10.2014;

con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta deve recintare, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, con tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'intera area di cava;
2. la ditta deve apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell'area di cava cartelli ammonitori di pericolo;
3. la ditta deve delimitare, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, l'area di cava, previo accordo con la Direzione Operativa – U.O. Forestale Ovest, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza a punti di riferimento facilmente individuabili sul terreno;
4. la ditta deve porre in opera, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
5. la ditta deve mantenere il materiale associato e di scarto all'interno dell'area di cava autorizzata ed utilizzarlo esclusivamente per la ricomposizione ambientale autorizzata;

Verbale C.T.R.A.E. del 27.07.2017

Pag. n. 9 di 38



6. la ditta deve accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
7. la ditta deve procedere nei lavori di ricomposizione ambientale parallelamente ai lavori di estrazione, ad eccezione delle aree atte a garantire la sicurezza e la corretta operatività del cantiere e di quelle eventualmente soggette a particolari prescrizioni di polizia mineraria finalizzate alla stabilizzazione del versante in ricomposizione, secondo la seguente metodologia:
8. riportare nello scasso di cava, a fine lavori di estrazione, prima il materiale di grossa pezzatura e successivamente quello minuto in modo tale da dare al versante l'andamento previsto nel piano di ricomposizione ambientale;
9. provvedere allo spianamento e, quindi, al riporto del terreno vegetale con successiva concimazione e provvedere alla ricostituzione del prato e del bosco;
10. la ditta deve trattare con pigmenti ossidanti, durante i lavori di escavazione, le pareti risultanti dalla scopertura del giacimento e, comunque, estendere ed eseguire tali trattamenti secondo le prescrizioni che potranno essere impartite dall'autorità di vigilanza durante la prosecuzione dei lavori;
11. la ditta deve rispettare lo schema sequenziale delle fasi di escavazione e di sistemazione ambientale così come illustrato nel progetto di coltivazione. In particolare i lavori di ricomposizione ambientale dovranno essere coordinati con i piani di sistemazione delle cave attigue;
12. la ditta dovrà rispettare i contenuti del documento di accettazione e correlato elaborato grafico di sequenzialità dei lavori di coltivazione tra le cave denominate "BROLAZZO", "CAVA ROSSO VERONA" e "MONTE";
13. il documento di accettazione e correlato elaborato grafico di sequenzialità dei lavori di coltivazione tra le cave denominate "BROLAZZO", "CAVA ROSSO VERONA" e "MONTE", è parte integrante della documentazione amministrativa relativa al progetto di ampliamento ed accorpamento delle cave denominate "BROLAZZO", e "CAVA ROSSO VERONA" nonché costituisce variante al piano di coltivazione della cava denominata "MONTE";
14. la ditta deve regolamentare l'eventuale utilizzo degli esplosivi e degli orari di lavoro con modalità compatibili con il contesto di zona, secondo le indicazioni impartite dalla Provincia competente in materia di polizia mineraria;
15. la ditta deve mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili a contenere l'emissione di polveri e rumori, al fine di tutelare il più ampio contesto circostante, presentando altresì alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo, entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, un piano di monitoraggio concordato con A.R.P.A.V.;
16. la ditta deve presentare, prima della consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, la caratterizzazione chimica del terreno superficiale accantonato e da utilizzare nelle opere di ricomposizione ambientale per la parte superficiale, ai sensi della D.G.R. n. 1987 del 28.10.2014;
17. la ditta è tenuta ad effettuare gli scavi nei confronti della strada provinciale SP 33c in conformità alle prescrizioni fornite dal Servizio di Viabilità Provinciale il quale ha indicato che di norma la distanza dal confine stradale dalla linea dello scavo è pari alla profondità di scavo stesso;
18. la ditta deve presentare, prima della consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, elaborati grafici esplicativi relativi alle modalità di coltivazione da condursi nel rispetto delle distanze imposte dalla C.T.P.A.C. di Verona nei confronti della Strada Provinciale n. 33 e della strada comunale;
19. la ditta deve prevedere, ove necessario, durante i lavori, la protezione dei fronti e delle scarpate anche con la eventuale posa di reti metalliche di contenimento o altre tecniche di consolidamento ai fini della sicurezza in riscontro ai dispositivi contenuti nel D.lgs. n. 624 del 25.11.1996;

Verbale C.T.R.A.E. del 27.07.2017

Pag. n. 10 di 38



20. la ditta deve presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 530.000,00 (cinquecentotrentamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
21. la ditta deve concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 16 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. La ditta dovrà attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;
22. la ditta deve stipulare con il Comune di S. Ambrogio di Valpolicella la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che sarà allegato al provvedimento di autorizzazione e ne formerà parte integrante, e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
23. fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;
24. la ditta deve regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento alla manutenzione della strada di accesso all'area di cava evidenziata con colorazione rossa nella tavola n. 1 facente parte della documentazione allegata alla domanda in data 11.07.2008 ed agli eventuali orari di transito dei mezzi di trasporto attraverso il centro abitato di S. Ambrogio Valpolicella. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
25. la ditta deve effettuare la ricostituzione della parte boscata nel sito di cava come da progetto e sotto il controllo dei funzionari del Direzione Operativa – U.O. Forestale Ovest anche in relazione alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora;
26. la ditta deve trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all'art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione del Direzione Operativa – U.O. Forestale Ovest relativa all'attecchimento delle specie arboree messe a dimora;
27. la ditta ha l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 e al D.P.R. 09.04.1959 n. 128 nonché sull'eventuale impiego di esplosivo nei lavori di coltivazione, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
28. fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Regione potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
29. la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali.

Verbale C.T.R.A.E. del 27.07.2017

Pag. n. 11 di 38



Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti;

30. la ditta deve condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
31. il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 è il marmo.

(vengono timbrati n. 22 elaborati)

*Verbale C.T.R.A.E. del 27.07.2017
Pag. n. 12 di 38*

